



E La Costituzione della Repubblica Italiana
Carta dei diritti fondamentali della
Costituzione della Repubblica Italiana
I Presidenti della Repubblica
L'Inno nazionale

Ordinanza 115/2005

Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
----------	---

Presidente *CONTRI* - Redattore *BILE*

Camera di Consiglio del **26/01/2005** Decisione del **07/03/2005**

Deposito del **18/03/2005** Pubblicazione in G. U. **23/03/2005**

Norme impugnate:

Massime: 29281

Atti decisi:

Massima n. 29281

Titolo

ORD. 115/05. PROCEDIMENTO CIVILE - ISTANZA DI RICUSAZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - OBBLIGATORietà - POTERE DELIBATORIO DEL GIUDICE IN PRESENZA DI VIZI DI RITO O DI MERITO E DI EVIDENZA DELLA FINALITà DILATORIA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DEL GIUDICE NATURALE, DEL GIUSTO PROCESSO, DEL CONTRADDITTORIO, DI PARITà ED EGUAGLIANZA DELLE PARTI, DELL'IMPARZIALITà ED INDIPENDENZA DEL GIUDICE, IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITà DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PROCESSO AMMINISTRATIVO - POSSIBILITà DI DARE ALLE NORME CENSURATE UNA INTERPRETAZIONE COMPATIBILE CON LA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del codice di procedura civile, nella parte in cui "non consentono allo stesso giudice recusato di dichiarare inammissibile l'istanza di ricusazione che tale appaia – per motivi di rito e di merito - immediatamente e manifestamente", sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione per l'asserito contrasto con i principi del giudice naturale, del giusto processo, del contraddittorio, di parità ed eguaglianza delle parti, di imparzialità ed indipendenza del giudice, nonché per la ritenuta irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto al processo amministrativo. Ed invero, le norme denunciate sono suscettibili di essere interpretate in modo conforme al dettato costituzionale, in quanto, come già affermato dalla Corte costituzionale, la sospensione del processo, in presenza di una istanza di ricusazione, non ha carattere automatico, esistendo un potere deliberatorio del giudice della causa a fronte di ricusazioni che rivelino un uso distorto dell'istituto. - Vedi, citata, ordinanza n. 388/2002.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile art. 52

codice di procedura civile art. 53

codice di procedura civile art. 54

Parametri costituzionali

Costituzione art. 3

Costituzione art. 24

Costituzione art. 25

Costituzione art. 111

Pronuncia

ORDINANZA N. 115 ANNO 2005

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori: Presidente: Fernanda CONTRI; Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 26 giugno 2004 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Angelino Di Bella, in proprio e nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Sanremo s.p.a., contro Sanremo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. in l.c.a., iscritta al n. 713 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza del 26 giugno 2004 la Corte di cassazione, prima sezione civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 52, 53 e 54 del codice di procedura civile, <<in quanto non consentono allo stesso giudice ricusato di dichiarare inammissibile l'istanza di ricusazione che tale appaia – per motivi di rito e di merito – “immediatamente” e “manifestamente”>>;

che la questione è stata sollevata nel corso del giudizio di cassazione conseguente al ricorso proposto da un socio (nonché amministratore) di una società di assicurazioni, per ottenere l'annullamento della sentenza di appello resa nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di insolvenza della società, posta in liquidazione coatta amministrativa;

che, come risulta dall'ordinanza, nel giudizio di cassazione sono intervenuti: a) un'istanza del ricorrente per la ricusazione del presidente del collegio designato per l'udienza del 27 marzo 2001; b) una successiva istanza di ricusazione dichiarata inammissibile in data 12 ottobre 2002 da un nuovo collegio; c) un'ulteriore istanza di ricusazione di quattro componenti di tale collegio, a seguito della quale esso, ritenuto l'effetto sospensivo dell'istanza, rinviava la causa a nuovo ruolo; d) il rigetto di tale nuova istanza di ricusazione da parte di un diverso collegio con ordinanza del 15 luglio 2003 e la fissazione dell'udienza del 19 maggio 2004; e) la proposizione di un'ulteriore istanza in data 14 maggio 2004, per la ricusazione di quattro dei cinque componenti del collegio designato per l'udienza indicata, fondata su nuove ragioni;

che la Corte rimettente ritiene di non condividere la tesi accolta da tre sentenze delle sezioni unite e da alcune decisioni delle sezioni semplici – che esclude l'effetto sospensivo automatico dell'istanza di ricusazione, e ne consente una previa deliberazione di ammissibilità da parte dello stesso giudice ricusato; ed afferma – in conformità ad altra giurisprudenza applicata anche dai collegi che hanno trattato gli incidenti di ricusazione nel giudizio *a quo* – che l'art. 52, terzo comma, cod. proc. civ., secondo cui “la ricusazione sospende il processo” deve essere inteso nel senso dell'automatismo della sospensione, senza alcuna possibilità di deliberazione, anche in presenza di manifesti vizi di rito o di merito, essendo il giudizio di inammissibilità od infondatezza riservato espressamente al giudice della ricusazione;

che in particolare, secondo la rimettente, l'avversa interpretazione, se pure potrebbe trovare giustificazione nei giudizi di merito, nei quali i vizi di costituzione del giudice derivanti dalla causa di ricusazione possono convertirsi in motivi di impugnazione, non l'avrebbe nel giudizio di cassazione, essendo le sentenze della Corte suscettibili solo di impugnazione revocatoria per errore di fatto;

che, sulla base di questi rilievi, la rimettente ritiene l'automatismo della sospensione in contrasto con i principi (a) del giudice naturale, <<perché lo strumento della ricusazione, poiché le persone dei giudici di ogni ufficio sono di numero finito, ha l'effetto di “pilotare” la causa secondo gradimento>>; (b) del giusto processo, perché i tempi della decisione diverrebbero incontrollabili; (c) del contraddittorio, <<perché viene attribuito ad una parte il potere di sospendere il corso del processo reiteratamente e *ad libitum*>>; (d) di parità ed eguaglianza delle parti, <<perché la sospensione interviene *ipso iure*, senza che quindi la controparte possa in alcun modo rappresentare e far valutare le proprie, eventualmente difformi, esigenze>>;

che, secondo la rimettente, l'abuso della ricusazione consentito dalla normativa impugnata determinerebbe anche la violazione della ripartizione delle materie fra le sezioni civili della Corte di cassazione, che, pur non prevista dall'ordinamento giudiziario, sarebbe da sempre applicata, al fine di garantire la più piena e trasparente attuazione del principio dell'indipendenza ed imparzialità del giudice, in ossequio agli artt. 101 e 107 della Costituzione;

che, inoltre, la possibilità di reiterare istanze di ricusazione frustrerebbe l'esigenza di assicurare un equo processo entro un termine ragionevole, perseguita dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'art. 111 della Costituzione (come pure dall'art. 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117 e dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89);

che, infine, l'unilaterale potere di disposizione attribuito al ricusante sarebbe irragionevole, se confrontato con la diversa disciplina data a tutte le altre cause di sospensione dagli artt. 295 e successivi cod. proc. civ. e con le cautele predisposte per l'automatismo degli eventi interruttivi del processo;

che un ulteriore profilo di incostituzionalità sussisterebbe per disparità di trattamento con la disciplina del processo amministrativo, la quale consentirebbe, in assenza di una norma di sospensione automatica, di delibare l'ammissibilità dell'istanza di ricazione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato memoria sostenendo l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.

Considerato che questa Corte – con ordinanza n. 388 del 2002, non presa in esame dalla rimettente – ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 52, terzo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, prevedendo che “la ricazione sospende il processo”, imporrebbe al giudice la sospensione anche quando l'istanza, costituendo mera reiterazione di altra già ritenuta dal giudice competente inammissibile, appaia carente dei requisiti formali di ammissibilità e tenda al solo fine di procrastinare o paralizzare l'attività giurisdizionale;

che la citata ordinanza pone in rilievo come – nonostante l'apparente rigidità della formula – la norma (secondo la giurisprudenza di legittimità di gran lunga prevalente e le osservazioni di diffusa dottrina) si presti ad una lettura diversa e riconosca al giudice della causa – obbligato in ogni caso a dare corso all'istanza di ricazione trasmettendo il relativo fascicolo al giudice competente – il potere di delibare preventivamente i presupposti formali di una valida ricazione ai fini della sospensione del giudizio, per cui un'istanza di ricazione presentata senza rispettare le condizioni e i termini prescritti non produce la sospensione del processo, perché non integra la fattispecie che tale sospensione impone;

che i parametri in riferimento ai quali la questione è ora sollevata sono i medesimi scrutinati allora, ed in più gli artt. 24 e 25 della Costituzione, ma le ragioni della manifesta infondatezza della questione sono riferibili anche ad essi, ricollegandosi ad un orientamento interpretativo assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità circa il carattere non automatico della sospensione del processo e l'esistenza di un potere deliberatorio del giudice della causa in presenza di ricusazioni che rivelino un uso distorto dell'istituto;

che la Corte rimettente, pur consapevole di tale orientamento, dichiara di non condividerlo e per tale ragione solleva la questione;

che, come più volte questa Corte ha affermato, le leggi non si dichiarano incostituzionali se esiste la possibilità di dare loro un significato che le renda compatibili con i precetti costituzionali e ciò assume particolare rilievo qualora, come nella fattispecie, l'opzione interpretativa che consente tale risultato sia stata ripetutamente – pur dopo l'ordinanza di rimessione – condivisa dalle sezioni unite della Corte di cassazione, massima espressione della funzione di nomofilachia;

che siffatto orientamento giurisprudenziale è stato enunciato anche (Corte di cassazione, sezioni unite, n. 3948 del 1989) in riferimento ad istanze di ricazione presentate nel giudizio di cassazione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 52, 53 e 54 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.